

ORIGINALE

N° 10633/09 SENT

N° 21983/08 R G

N° _____ CRON

**Tribunale di Lecce
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano**

Il giudice del lavoro, Dr. Gennaro Lombardi, all'udienza del 29.10.09, ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella controversia in materia di previdenza, iscritta al n.ro 21983.2008 RGAC, promossa

da

_____ A', rappresentat e difes dall'Avv.to _____ i per procura a margine del ricorso;

parte ricorrente in opposizione

Contro

INAIL con l'Avv. _____
Spa Equitalia con l'Avv. _____

parte resistente in opposizione

Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale di cui alla cartella di pagamento n. 059.2008 di € 3.744,06 notificata in data 11.7.08

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 22.12.08 parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio la parte succitata e, premesso di aver ricevuto la cartella in oggetto, chiedeva annullarsi il titolo, con vittoria di spese, ed assumeva l'inesistenza del credito per mancanza di causa solvendi e perché prescritto. Produceva all'uopo documentazione con richiesta di mezzi istruttori.

L'ente creditore, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione ed eccepiva l'inammissibilità della stessa poiché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.

All'odierna udienza la causa veniva decisa.

L'opposizione è inammissibile.

Il titolo opposto è stato notificato in data 11.7.08 mentre il ricorso è stato depositato in data 22.12.08 dunque oltre il termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24 del D.lgs n. 46/99. Alla natura perentoria del termine non è di ostacolo la mancata espressa previsione di tale carattere; l'art. 152 cpc, cui ci si riferisce per attribuire al termine natura ordinatoria e non perentoria, non è conferente al riguardo poiché tale articolo concerne i termini all'interno del processo e non al di fuori del medesimo, quali quelli fissati per l'esercizio dell'azione. Similmente nella opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 e 647 cpc) non v'è alcuna previsione di perentorietà del termine per proporre opposizione ma non v'è dubbio sulla natura decadenziale del termine.

Il termine previsto dal 5° comma del cit. art. 24 è accordato per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva e non per disciplinare la sola azione esecutiva; prova di ciò si ha nella circostanza che (comma 6°) "...il giudizio di opposizione contro il ruolo...è regolato dagli artt 442 e seguenti cpc.." mentre "...le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie..." (art. 29 cit. D.lgs) dunque con le modalità di cui agli artt 615 e ss cpc (cfr circa la natura perentoria del termine in questione Cass. N. 4506.07)

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del solo ente assicurativo, poiché le altre parti sono state vocate in giudizio per vicende del credito estranee alla sfera di intervento di parte opponente

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione;
- 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'INAIL delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000.

Lecce 29.10.09

IL CANCELLIERE B3
(*) (M) FINA)

29 OTT. 2009

Dr. GENNARO LOMBARDI